



Disegno del 27.6.2011

Commento relativo all'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti

1. Introduzione

La sottoscrizione dell'Accordo d'associazione a Schengen¹ (AAS) ha posto le basi per il collegamento della Svizzera al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS). La decisione 2004/512/CE² del Consiglio, dell'8 giugno 2004, ha istituito un sistema di scambio di dati sui visti. Tale decisione fa parte dell'acquis di Schengen. Il regolamento VIS CE³, notificato alla Svizzera il 16 luglio 2008 quale sviluppo dell'acquis di Schengen, è teso a definire l'oggetto e le funzionalità del sistema nonché le pertinenti responsabilità. Definisce le varie procedure di scambio di dati sui visti tra Stati Schengen. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenuti nel sistema al fine di garantire un'identificazione affidabile dei richiedenti il visto.

Il C-VIS migliora l'attuazione della politica Schengen comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione delle autorità incaricate dei visti. Mira a:

- agevolare la procedura di domanda del visto;
- prevenire le domande di visto multiple;
- agevolare la lotta alle frodi;
- agevolare le verifiche ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio degli Stati Schengen;
- contribuire all'identificazione di chiunque non adempia le condizioni d'entrata o di soggiorno applicabili in uno Stato Schengen;
- agevolare l'applicazione del regolamento Dublino⁴ per la determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo e agevolare l'esame di tale domanda;
- prevenire le minacce incombenti sulla sicurezza interna degli Stati Schengen.

Le autorità degli Stati Schengen possono, in casi ben precisi, ottenere i dati registrati nel C-VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e

¹ RS 0.362.31

² Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell'8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS), GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

³ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

⁴ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.



altri reati gravi. Le procedure di consultazione in siffatte circostanze sono fissate dalla decisione 2008/663/GAI del Consiglio⁵.

Le basi legali necessarie all'entrata in funzione del VIS sono state approvate dal Consiglio federale il 29 maggio 2009⁶. L'Assemblea federale ha adottato il progetto in votazione finale l'11 dicembre 2009. Il progetto legislativo è suddiviso in due parti. La prima concerne le disposizioni da applicare a decorrere dall'entrata in funzione del VIS centrale (C-VIS). Si tratta delle basi legali necessarie affinché le autorità svizzere abbiano accesso al C-VIS e affinché i dati registrati dalle autorità svizzere nel sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti (EVA) possano essere trasferiti nel C-VIS. Attualmente l'entrata in funzione del C-VIS è prevista per l'11 ottobre 2011. In un secondo tempo è prevista l'emanazione delle disposizioni legali da applicare al momento dell'entrata in funzione del nuovo sistema nazionale d'informazione visti, presumibilmente nel 2013. Il nuovo sistema nazionale d'informazione visti sarà totalmente indipendente dal sistema d'informazione comune al settore degli stranieri e dell'asilo (Sistema d'informazione centrale sulla migrazione; SIMIC), contrariamente a EVA che costituisce un sotto-sistema del SIMIC.

Occorre concretizzare in due nuove ordinanze le basi legali necessarie alle due fasi d'attuazione del VIS.

1.1 Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti

Quest'ordinanza entrerà verosimilmente in vigore l'11 ottobre 2011. Predisporre la disciplina legata all'entrata in funzione del solo C-VIS. Occorre definire le autorità autorizzate ad accedere ai dati del C-VIS.

Nella prima tappa della messa in funzione del C-VIS, il nuovo sistema nazionale d'informazione visti non sarà ancora disponibile. Durante tale fase, nessuna disposizione dell'ordinanza dovrà menzionare il sistema nazionale d'informazione visti, previsto per una tappa ulteriore (2013). Restano pertanto applicabili le regole relative a EVA e SIMIC (legge federale del 20 giugno 2003⁷ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, LSISA, e ordinanza del 12 aprile 2006⁸ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, Ordinanza SIMIC).

1.2 Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti

Quest'ordinanza costituisce una revisione totale dell'ordinanza di cui al punto 1.1. Occorre completare l'ordinanza esistente aggiungendo la disciplina relativa al nuovo sistema nazionale d'informazione visti. Occorre altresì definire con precisione le autorità che registreranno i dati nel nuovo sistema nazionale d'informazione visti e quelle autorizzate a consultarli.

⁵ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

⁶ Messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l'Unione europea in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF **2009** 3629, RU **2010** 2063.

⁷ RS **142.51**

⁸ RS **142.513**



2. Commenti all'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti

Il presente rapporto commenta l'ordinanza destinata a entrare in vigore l'11 ottobre 2011. A tempo debito l'ordinanza per l'entrata in funzione del nuovo sistema nazionale d'informazione visti sarà sottoposta per approvazione al Consiglio federale, unitamente al relativo commento esplicativo.

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

Questo articolo definisce l'oggetto della presente ordinanza. Si tratta anzitutto di precisare quali autorità svizzere sono autorizzate ad accedere ai dati del sistema centrale d'informazione sui visti Schengen. L'ordinanza prevede in particolare una procedura speciale per le autorità incaricate della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi. La procedura è definita al capitolo 6 dell'ordinanza. Un altro elemento rilevante dell'ordinanza concerne la protezione dei dati.

Art. 2 Definizioni

Questo articolo riprende le nozioni ricorrenti nell'ordinanza per agevolarne la lettura. Definisce in particolare l'applicazione N-VIS. Sono definite anche le nozioni di Stato terzo, di Stato Schengen e di Stato Dublino.

La definizione esatta del C-VIS figura all'articolo 109a capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005⁹ sugli stranieri (LStr). La nozione di punto d'accesso centrale, dal canto suo, è definita all'articolo 109a capoverso 4 LStr.

Capitolo 2: Trasferimento di dati nel C-VIS, Ufficio VISION e VIS-Mail

Art. 3 Trasferimento di dati nel C-VIS

Questo articolo definisce la trasmissione al C-VIS dei dati registrati in applicazione del regolamento VIS CE. Il nuovo sistema centrale d'informazione visti ha un suo particolare funzionamento. Tutti i sistemi nazionali degli Stati Schengen sono collegati al sistema centrale. Grazie all'applicazione N-VIS i dati registrati dalle autorità degli Stati Schengen nei rispettivi sistemi nazionali sono trasmessi al C-VIS. I dati sono quindi sempre registrati nel sistema nazionale - che per la Svizzera è il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), più precisamente il suo sotto-sistema EVA. Il medesimo iter è applicabile in caso di modifica o cancellazione di dati registrati. Il regolamento per il trattamento dei dati nel SIMIC preciserà le novità legate all'entrata in funzione del C-VIS.

⁹ RS 142.20, messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2009 concernente l'approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l'Unione europea in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2009 3629, vedi voto finale del Parlamento dell'11 dicembre 2009, RU 2010 2063.



Art. 4 Ufficio VISION

L'articolo 4 verte sull'Ufficio VISION, allestito dall'UFM nel quadro dell'associazione a Schengen e operativo dal 5 dicembre 2008.

L'Ufficio VISION assicura lo scambio di dati nel quadro della consultazione degli Stati Schengen in previsione del rilascio dei visti Schengen in applicazione dell'articolo 22 del codice dei visti CE¹⁰. Uno Stato è effettivamente libero di esigere dagli altri Stati Schengen che lo consultino sistematicamente per tutte le domande provenienti da uno Stato terzo definito o per determinate categorie di cittadini. La risposta dev'essere fornita entro sette giorni. Se lo Stato consultato non trasmette una risposta, si considera che non ha nulla da obiettare al rilascio del visto. Nel contesto della procedura di consultazione, l'Ufficio VISION deve comunicare agli Stati interessati il deposito della domanda di visto accompagnata dal numero della domanda stessa.

L'Ufficio VISION è altresì incaricato di trasmettere determinate domande in caso di rappresentanza della Svizzera da parte di un altro Stato Schengen ai sensi dell'articolo 8 del codice dei visti CE. Idem nel caso in cui la Svizzera rappresenta un altro Stato Schengen. In linea di principio il rifiuto di una domanda di visto dev'essere sottoposto allo Stato rappresentato per approvazione.

L'Ufficio VISION è parimenti competente per lo scambio d'informazioni concernenti i visti rilasciati dai consolati ai cittadini di determinati Paesi o a determinate categorie di tali cittadini ai sensi dell'articolo 31 del codice dei visti CE. Deve parimenti ricevere e trasmettere le informazioni relative ai visti con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 4 del codice dei visti CE.

Art. 5 VIS-Mail

Cpv. 1

Il VIS-Mail è un mezzo di comunicazione che consente lo scambio di dati nel quadro del rilascio dei visti, segnatamente ai fini della consultazione delle autorità centrali e della cooperazione consolare. Le autorità competenti in materia di visti sono libere di determinare in che modo servirsene per trasmettere domande d'informazioni.

Cpv. 2

In virtù della decisione della Commissione 377/2009/CE¹¹ del 5 maggio 2009 che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all'articolo 16 del regolamento VIS CE, il VIS-Mail consente di trasmettere messaggi nel contesto della cooperazione consolare e di trasmettere documenti giustificativi (art. 16 par. 3 regolamento VIS CE). Trattasi di chiedere e fornire maggiori informazioni su un richiedente il visto. Può trattarsi ad esempio di trasmettere informazioni su attività di passatore o sui documenti di viaggio.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag.1.

¹¹ GU L 117 del 12.5.2009, pag. 3



Può parimenti trattarsi di segnalare i dati inesatti introdotti nel C-VIS (cfr. art. 24 par. 2 regolamento VIS CE). Infine sarà altresì possibile segnalare agli altri Stati Schengen l'acquisizione della cittadinanza svizzera da parte di un richiedente (cfr. art. 25 par. 2 regolamento VIS CE). In tal caso l'UFM è tenuto a informare lo Stato che ha registrato i dati sul visto, ossia il proprietario dei dati secondo la definizione dell'articolo 8 dell'ordinanza, ai fini della cancellazione di tali dati.

Tutte le autorità competenti in materia di visti, segnatamente la Sezione Basi visti, l'Ufficio VISION e la Divisione Ammissione dimora dell'UFM, sono libere di utilizzare il VIS-Mail conformemente agli obiettivi previsti dall'ordinanza.

Capitolo 3: Registrazione dei dati da parte delle autorità incaricate dei visti

Art. 6 Registrazione dei dati

Questo articolo verte sulla registrazione dei dati da parte delle autorità competenti definite all'articolo 8a LSISA¹².

È fatto riferimento alle pertinenti disposizioni del regolamento VIS CE che definiscono i dati da registrare imperativamente qualora una domanda di visto sia considerata ammissibile ai sensi dell'articolo 19 del codice dei visti CE¹³, poi al momento del rilascio, dell'annullamento, della revoca o della proroga del visto. I dati sono elencati esaurientemente in allegato, nella matrice d'accesso al sistema centrale d'informazione visti (allegato 2).

Questi dati sono trasferiti automaticamente dal sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al C-VIS.

Art. 7 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen

Cpv. 1

Il 30 novembre 2009 la Commissione europea ha approvato la decisione che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica, in particolare per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande nonché l'accesso ai dati nell'ambito del sistema d'informazione visti¹⁴. Taluni principi di questa decisione sono ripresi nella presente ordinanza. L'articolo 7 prevede, conformemente al punto 2 dell'allegato della decisione summenzionata, che al momento di registrare i dati relativi a una domanda in rappresentanza di un altro Stato Schengen, occorre indicare nei sistemi d'informazione nazionale e centrale l'identità dello Stato Schengen rappresentato.

Va rilevato che in alcune sue rappresentanze all'estero la Svizzera rappresenta determinati Stati nell'ambito del rilascio o del rifiuto dei visti. Se un richiedente il visto si trova in uno Sta-

¹² Messaggio del Consiglio federale, del 29 maggio 2009, concernente l'approvazione e la trasposizione degli scambi di note tra la Svizzera e l'Unione europea in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen); FF 2009 3629, RU 2010 2063.

¹³ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag.1.

¹⁴ Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l'accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell'ambito del sistema d'informazione visti, GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30.



to Schengen e chiede per esempio la proroga del visto rilasciatogli, la proroga è effettuata dallo Stato Schengen interessato, che è anche proprietario dei nuovi dati.

Cpv. 2

Se l'autorità di cui al capoverso 1 rilascia, rifiuta, revoca, annulla o proroga un visto o se interrompe l'esame della domanda, il nome dello Stato Schengen rappresentato è comunicato automaticamente al C-VIS.

Art. 8 Proprietà dei dati del C-VIS e collegamenti tra fascicoli di domanda

Cpv. 1

La decisione della Commissione del 30 novembre 2009 definisce, al punto 2 del suo allegato, la nozione di proprietà dei dati. Lo Stato responsabile per la registrazione dei dati al momento del deposito di una domanda di visto diventa il proprietario di tali dati. I dati registrati nel contesto della decisione di rilascio o di rifiuto del visto conservano il medesimo proprietario.

A titolo indicativo, lo Stato proprietario dei dati della domanda di visto può cancellare tutti i dati collegati, comprese le proroghe o gli annullamenti effettuati in un secondo tempo da un altro Stato Schengen. Tuttavia lo Stato che ha annullato o prorogato un visto emanato da un altro Stato è libero di cancellare o correggere i dati che lui stesso ha registrati e trasmessi al C-VIS.

Nel caso di un cittadino cinese che ottiene un visto svizzero dall'ambasciata svizzera a Pechino e che ne chiede la proroga mentre soggiorna in Belgio, quest'ultimo Stato diventa proprietario dei dati relativi alla decisione di proroga, mentre la Svizzera resta proprietaria dei dati registrati precedentemente. Se del caso la Svizzera può tuttavia cancellare l'intero incarico dell'interessato, comprese le proroghe o gli annullamenti intervenuti in un secondo tempo ad opera di altri Stati Schengen.

Cpv. 2

Se un'autorità incaricata della procedura del visto copia le impronte digitali già figuranti nel C-VIS, diventa proprietaria del nuovo fascicolo così creato.

Cpv. 3

Trattandosi di collegare una domanda a un'altra domanda nel contesto di un gruppo di viaggiatori o di una famiglia, il medesimo Stato è proprietario di tutti i dati. Tale Stato è inoltre l'unico a poter creare collegamenti tra diversi membri del gruppo e a poter correggere tali collegamenti. Questa competenza incombe alle autorità svizzere che rilasciano i visti.



Cpv. 4

Solo lo Stato proprietario di un fascicolo di domanda del visto è autorizzato a collegare lo stesso a uno o più altri fascicoli del medesimo richiedente oppure a sopprimere tali collegamenti. Le autorità svizzere competenti in materia di rilascio dei visti sono pertanto libere di collegare un fascicolo con fascicoli preesistenti del medesimo richiedente il visto.

Capitolo 4: Consultazione in rete del C-VIS

Art. 9

L'articolo 9 definisce con precisione i servizi aventi diritto d'accesso in rete al C-VIS ai fini della consultazione dei dati. Concretizza l'articolo 109a LStr.

Cpv. 1

Let. a

La lettera a definisce le unità dell'UFM che hanno accesso in rete al C-VIS. L'ambito direzionale Immigrazione e integrazione deve disporre di un accesso al C-VIS nel quadro delle sue mansioni relative alla procedura del visto. Si tratta in particolare della divisione Frontiera e della divisione Ammissione dimora, figuranti nell'ordinanza.

Le sezioni Dublino dell'UFM nonché i collaboratori dei Centri di registrazione e procedura (CRP; art. 9 cpv. 1 lett. a n. 2) che trattano le domande d'asilo hanno accesso ai dati del C-VIS per determinare lo Stato Dublino responsabile dell'esame di una domanda d'asilo. È assolutamente necessario che i collaboratori dei CRP abbiano accesso al C-VIS così da consentire una cernita dei casi Dublino e dei casi non Dublino. Ogni collaboratore potrà così verificare se la persona ha effettivamente ottenuto un visto da un altro Stato Dublino. In caso di risposta affermativa può eventualmente essere avviata la procedura Dublino.

Let. b-e

Le lettere b-e riprendono in parte gli accessi previsti dall'articolo 109a capoverso 2 lettere a, c e d LStr, ossia:

- per i posti di confine delle polizie cantonali e per il Corpo delle guardie di confine, le rappresentanze svizzere all'estero, la missione svizzera presso l'ONU a Ginevra, il Segretariato di Stato, la Direzione consolare e la Direzione politica del DFAE, nel contesto dell'esame delle domande di visto;
- per il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti, in particolare per l'espletamento delle loro mansioni di controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero.

Let. f

Le autorità migratorie cantonali necessitano di un accesso al C-VIS per svolgere i loro compiti in materia di visti. I Cantoni sono liberi di delegare mansioni migratorie ai Comuni o alle Città, compreso il settore dei visti. Considerate per esempio le competenze conferite dal



Cantone di Berna ai Comuni di Berna, Bienne e Thun, tali Comuni devono poter accedere al C-VIS. Questa delega di competenze è prevista formalmente dalla legge cantonale bernese che introduce la legge federale sull'asilo e la legge federale sugli stranieri (LiLFAE). Sin dall'entrata in funzione del C-VIS, tutte le autorità che emanano visti o chiamate a prorogare dei visti saranno tenute a consultare il nuovo sistema europeo conformemente al regolamento VIS CE.

Cpv. 2

La Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) funge da punto d'accesso centrale con accesso diretto ai dati del C-VIS (art. 109a cpv. 4 LStr). Risponde alle domande rivolte dalle autorità enumerate agli articoli 15 e 16. La CO fedpol ha accesso ai dati del C-VIS nell'ambito della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

Cpv. 3

Gli accessi al C-VIS sono definiti esaurientemente all'allegato 2 della presente ordinanza. L'allegato menziona l'insieme dei dati relativi ai visti, nonché i diritti di consultazione di tali dati (cfr. commento all'allegato 2). Solo tramite il sistema nazionale è possibile trattare (cioè registrare o modificare) i dati relativi ai visti.

Capitolo 5 Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS e entità degli accessi

Art. 10 Consultazione ai fini dell'esame delle domande di visto e dell'emanazione delle decisioni

Le autorità competenti in materia di visti sono autorizzate a effettuare una ricerca nel C-VIS prima di decidere in merito a una domanda. Sono parimenti abilitate a consultare il sistema in caso di revoca, annullamento o proroga del visto. A tal fine possono impiegare più dati congiuntamente o separatamente. Occorre in particolare segnalare i dati personali come cognome, nome, cognome alla nascita, sesso nonché data, luogo e Paese di nascita dell'interessato. Possono essere utilizzati anche i dati relativi al documento di viaggio e i dati della persona fisica o giuridica che rivolge l'invito o che si assumerà presumibilmente le spese di sussistenza durante il soggiorno. Possono essere utilizzati ai fini della ricerca nel C-VIS anche le impronte digitali, il numero della vignetta di visto e la data dei visti rilasciati precedentemente.

Se l'interessato figura già nel C-VIS possono essere consultati tutti i dati del sistema (categorie di dati I-VII).

Art. 11 Consultazione alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

L'articolo 11 precisa in particolare quali dati possono essere utilizzati per consultare il C-VIS alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero. I dati che possono essere utilizzati sono definiti nel regolamento VIS CE. Per motivi di chiarezza è inserito un rimando alle perti-



nenti disposizioni. Alle frontiere esterne Schengen è obbligatorio controllare i detentori di un visto. Questo articolo disciplina le modalità dei controlli tramite il C-VIS e quelle dei controlli effettuati sul territorio svizzero allo scopo di verificare la legalità del soggiorno di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS.

Se la ricerca dà un risultato positivo, ossia se la persona figura nel C-VIS, possono essere consultati i dati indicati nel regolamento VIS CE. La matrice all'allegato 2 concernente il C-VIS, indica con precisione quali dati possono essere consultati. Si tratta delle categorie di dati I, II, V e VI.

Occorre altresì rilevare la possibilità di consultare i fascicoli di gruppo o famiglia (categoria VII). Le autorità vi hanno accesso ai medesimi dati riferiti al detentore principale del visto.

Art. 12 Consultazione ai fini dell'identificazione

In caso di dubbi circa l'identità del detentore del visto risultanti da una ricerca effettuata in virtù dell'articolo 11 oppure qualora una persona sia sprovvista del necessario visto è possibile effettuare una consultazione ai fini dell'identificazione. Anzitutto la ricerca va effettuata mediante le sole impronte digitali. Se la ricerca non dà esito o se le impronte digitali sono inutilizzabili, può essere effettuata una ricerca basata sui dati personali come il cognome o la data di nascita e/o sui dati relativi al documento di viaggio. Questa ricerca può essere combinata con quella basata sulla nazionalità attuale o alla nascita.

Se la ricerca nel sistema centrale ha un esito positivo possono essere consultati dati supplementari rispetto a quelli previsti in caso di ricerca ai sensi dell'articolo 11. Si tratta delle categorie di dati relative ai visti rifiutati o prorogati, ossia le categorie III e IV dell'allegato 2.

Va rilevata la possibilità di consultare i fascicoli di gruppo o famiglia e i fascicoli successivi del detentore del visto (categoria VII). Le autorità hanno accesso ai medesimi dati riferiti al detentore principale del visto, ossia tutte le categorie di dati di cui all'allegato 2.

La ricerca ai sensi dell'articolo 12 consente pertanto una consultazione più estesa che non la ricerca ai sensi dell'articolo 11. Tuttavia, se l'interessato è detentore di un visto le autorità sono tenute a effettuare in primo luogo una ricerca ai sensi dell'articolo 11.

Art. 13 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

Questo articolo precisa le categorie di dati che possono essere utilizzati per consultare il C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente per trattare una domanda d'asilo in base al regolamento Dublino

Il principale strumento di ricerca è dato dalle impronte digitali del richiedente l'asilo. Le impronte rilevate presso i CRP devono poter essere confrontate con i dati del C-VIS.

I dati consultabili in applicazione del regolamento Dublino sono indicati chiaramente all'allegato 2 dell'ordinanza.

Cpv. 4

Il capoverso 4 dell'articolo 13 precisa l'entità della consultazione dei dati relativi alle domande collegate ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE (famiglia o gruppo di



viaggiatori). Sono accessibili solo i dati dei membri della famiglia, ossia dei coniugi e dei figli. L'accesso è altresì limitato a determinati dati della categoria I di cui all'allegato 2, ossia i dati personali seguenti: cognome, cognome alla nascita, nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità attuale, nazionalità alla nascita, Paese di nascita, sesso.

Tale disciplina è prevista in particolare al punto 3 dell'allegato della decisione della Commissione che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l'accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell'ambito del sistema d'informazione visti¹⁵.

Art. 14 Consultazione al fine di esaminare una domanda d'asilo

Questo articolo è simile all'articolo 13. Precisa le categorie di dati che possono essere utilizzati per consultare il C-VIS al fine di trattare una domanda d'asilo se la Svizzera è lo Stato competente per trattare la domanda in base al regolamento Dublino. Le impronte digitali del richiedente l'asilo sono parimenti lo strumento principale che consente la ricerca nel C-VIS. L'entità dei dati consultabili in rete è maggiore di quella prevista all'articolo 13. Le categorie di dati sono indicate all'allegato 2. Va rilevata in particolare la possibilità di consultare i fascicoli successivi del detentore del visto. Inoltre i fascicoli relativi ai coniugi e ai figli sono accessibili in misura identica a quanto previsto dall'articolo 13, ossia per determinati dati della categoria I.

Si constata che le autorità del settore dell'asilo non hanno accesso ai dati relativi ai visti rifiutati o ai casi d'interruzione della domanda di visto (categorie III e IV).

Capitolo 6 Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d'accesso centrale e procedura

Oltre a quanto previsto dal regolamento VIS CE, le autorità incaricate della sicurezza degli Stati membri e Europol devono parimenti avere accesso ai dati del VIS concernenti le violazioni gravi così da essere più efficaci nell'espletamento delle loro mansioni di mantenimento della sicurezza interna e di lotta al terrorismo, conformemente alla decisione 2008/633/GAI¹⁶ del Consiglio del 23 giugno 2008 (in seguito decisione VIS UE).

Art. 15 Autorità federali

Per motivi di protezione dei dati e di trasparenza, questo articolo indica le autorità, a livello federale, autorizzate ai sensi della decisione VIS UE (art. 3 par. 2) a inoltrare una richiesta di dati del C-VIS presso il punto d'accesso centrale. Le autorità federali che nell'ambito del

¹⁵ Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l'accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell'ambito del sistema d'informazione visti, GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30.

¹⁶ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.



mandato che svolgono per legge sono attive nella prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, per analogia con il catalogo dei reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 lettera a del Codice di procedura penale (CPP)¹⁷, non hanno un accesso diretto al VIS, ma rivolgono le loro richieste a un punto d'accesso centrale. Quali autorità chiamate a effettuare le indagini di polizia giudiziaria in virtù del CPP sono pertanto menzionati il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia giudiziaria federale. Quest'ultima può rivolgere pertinenti richieste al punto d'accesso centrale anche nell'ambito delle proprie mansioni in quanto ufficio centrale di polizia giudiziaria in virtù della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC)¹⁸. In adempimento delle mansioni preventive attribuite loro dalla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)¹⁹, anche le unità organizzative del Servizio delle attività informative della Confederazione menzionate esplicitamente possono formulare pertinenti richieste di comunicazione di dati.

Il servizio Identificazioni internazionali (INTID) è un commissariato facente parte della divisione per la cooperazione di polizia internazionale (CPI) di fedpol. INTID è il servizio specializzato in seno a fedpol che assiste le autorità di perseguimento penale nell'investigazione dei reati. Grazie a un servizio di picchetto (7/24), il commissariato tratta in particolare le domande transfrontaliere legate a investigazioni antropometriche. Queste ultime concernono soprattutto l'identificazione di persone e di tracce mediante impronte dattiloscopiche, DNA e altro materiale antropometrico. Conduce altresì le ricerche di persone su scala internazionale. L'ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d'accesso centrale gli consentirà - nei casi gravi - di effettuare rapidamente un'identificazione e ricerche precise, in particolare qualora tali ricerche debbano essere effettuate all'infuori degli orari d'ufficio.

Il Parlamento ha designato la CO fedpol quale punto d'accesso centrale. Le autorità abilitate a formulare una richiesta possono consultare la CO fedpol 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ciò consente l'esercizio uniforme e professionale di questo sistema globale gestito in maniera centrale. L'accesso mira a consentire alle autorità di meglio prevenire e combattere le infrazioni, soprattutto se di stampo terrorista. Per quanto riguarda l'ottenimento di dati da parte della «Centrale operativa» per il proprio conto, va rilevato che la CO fedpol è articolata in commissariati i cui collaboratori effettuano turni di lavoro volti ad assicurare una permanenza costante. All'infuori degli orari di presenza obbligatoria, tutti i commissariati della CO fedpol svolgono mansioni urgenti per conto delle autorità federali incaricate della sicurezza. Ciò giustifica l'accesso ai dati del C-VIS tramite la CO fedpol da parte dei commissariati in servizio.

Art. 16 Autorità cantonali e comunali

Le autorità cantonali e comunali elencate in questo articolo possono, ai fini dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, presentare una domanda presso il punto d'accesso centrale (CO fedpol), in vista di ottenere determinati dati del C-VIS.

¹⁷ RS 312.0

¹⁸ RS 360

¹⁹ RS 120



Si tratta delle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale e delle autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

Le autorità comunali di polizia e di perseguimento penale possono chiedere alle rispettive polizie cantonali che venga inoltrata una domanda presso la CO fedpol. I Cantoni che informano la CE fedpol disciplinano la procedura.

Art. 17 Procedura per l'ottenimento dei dati

Questo articolo disciplina la procedura ordinaria e quella che interviene nei casi d'urgenza eccezionale. In linea di principio, l'autorità autorizzata rivolge la propria domanda alla CO fedpol in via cartacea o elettronica. La domanda motivata va formulata preferibilmente mediante un modulo standard, completato e trasmesso elettronicamente tramite un canale di trasmissione sicuro (Pol-Mail). Il modulo distingue i casi normali e i casi urgenti. A determinate condizioni (p. es. procedure d'indagine urgenti, sequestro urgente di materiale probatorio o arresto) si parla di caso d'urgenza eccezionale. La possibilità di trattare una richiesta presentata oralmente presuppone un'urgenza estrema che non soffre deroga. L'urgenza deve essere dimostrata nella domanda orale. Il modulo di domanda dev'essere trasmesso senza indugio alla CO fedpol non appena presentata la domanda orale. La CO fedpol verifica se erano adempite tutte le condizioni, compresa l'esistenza di un'urgenza eccezionale. Questa verifica ex post ha luogo entro un termine ragionevole dopo il trattamento della domanda. fedpol disciplina la procedura concreta in un regolamento sul trattamento.

I dati accessibili alla CO fedpol sono indicati all'allegato 2. Va rilevato che sono accessibili quasi tutti i dati tranne quelli registrati all'interruzione di una domanda di visto (categoria III). La CO fedpol non ha inoltre accesso ai fascicoli dei membri della famiglia o dei gruppi di viaggiatori. È invece possibile consultare i fascicoli successivi del richiedente il visto.

Art. 18 Condizioni per l'ottenimento dei dati

Questo articolo definisce con precisione a quali condizioni una delle autorità di cui agli articoli 15 e 16 può ottenere i dati.

Le decisioni quadro 2002/584/GAI²⁰ e 2002/475/GAI²¹ di cui all'articolo 2 della decisione VIS UE definiscono le nozioni di «reati di terrorismo» e di «reati gravi». Le due decisioni non si applicano alla Svizzera, tuttavia i reati ivi illustrati sono considerati tali nella misura in cui corrispondono o sono equivalenti a quelli previsti dal diritto nazionale. L'articolo 286 capoverso 2 lettera a CPP definisce la nozione di «reato grave» stilando un catalogo dei reati punibili secondo il diritto svizzero ai sensi della decisione VIS UE, motivo per cui questo catalogo di reati è applicato per analogia.

Se dall'insieme degli elementi in presenza emerge chiaramente che la consultazione dei dati del C-VIS contribuirebbe in maniera significativa alla prevenzione, all'individuazione e all'investigazione di reati terroristi o di altri reati gravi e sarebbe pertanto necessaria e giustificata, la CO fedpol consulta il VIS per conto delle autorità designate. Come detto all'articolo 17, la

²⁰ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

²¹ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3-7.



domanda rivolta alla CO fedpol dalle autorità abilitate e la risposta della CO fedpol sono trasmesse elettronicamente, mediante il modulo di domanda, tramite un canale di trasmissione sicuro (Pol-Mail).

La consultazione del C-VIS è limitata alla ricerca dei dati di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della decisione VIS UE:

- cognome, cognome alla nascita; nome(i); sesso; data, luogo e paese di nascita;
- attuale cittadinanza e cittadinanza alla nascita;
- tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e di scadenza;
- destinazione principale e durata del soggiorno previsto;
- scopo del viaggio e data di arrivo e di partenza prevista;
- prima frontiera di ingresso prevista o itinerario di transito previsto;
- residenza;
- impronte digitali;
- tipo di visto e numero di vignetta visto;
- informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito e/o tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento del richiedente durante il soggiorno.

In caso di esito positivo della ricerca nel C-VIS le autorità sono autorizzate a ottenere tramite la CO fedpol altri dati di cui all'articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE. Possono accedere in particolare ai rimanenti dati figuranti nella domanda di visto, alle fotografie e a tutte le indicazioni supplementari registrate nell'ambito del visto rilasciato, rifiutato, annullato, ritirato o prorogato. Le domande presentate dalle autorità cantonali o federali nell'ambito della prevenzione, dell'individuazione o dell'investigazione di reati terroristi o di reati gravi vanno rivolte esclusivamente alla centrale ad hoc della CO fedpol. Nella fattispecie non è lecito procurarsi i dati passando dalle autorità cantonali di polizia aventi accesso al sistema ai sensi dell'articolo 9.

Art. 19 Scambio di dati con Stati nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE

Occorre assicurare lo scambio di dati ai sensi dell'articolo 6 della decisione VIS UE tra la Svizzera e le autorità di polizia e di perseguimento penale degli Stati membri dell'UE per i quali il regolamento VIS CE non è ancora entrato in vigore. Va rilevato che per il Regno Unito e l'Irlanda, per esempio, il regolamento VIS CE non è ancora in vigore. Le pertinenti domande debitamente motivate vanno rivolte in versione cartacea o elettronica tramite vie di comunicazione sicure per la corrispondenza in materia di polizia giudiziaria (p. es. e-mail di Interpol o Europol), direttamente alla CO fedpol oppure alle autorità svizzere di cui agli articoli 14 e 15. Queste ultime trasmettono quindi le domande alla CO fedpol. In occasione della richiesta, le autorità interpellate possono informare i loro colleghi all'estero della possibilità di rivolgersi direttamente alla CO fedpol. L'esame delle domande compete alla CO fedpol, che è altresì chiamata a rispondere direttamente alle autorità straniere.

La Svizzera può parimenti chiedere a uno Stato membro nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE di comunicarle i propri dati relativi ai visti. Le domande debitamente motivate sono presentate anche in questo caso in versione cartacea o elettronica.



Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1: Trattamento dei dati

Art. 20 Principio del trattamento

Le autorità svizzere ai sensi dell'articolo 8a capoverso 1 LSISA sono le uniche abilitate a modificare i dati che hanno registrato e che sono stati trasmessi al C-VIS. In altre parole, nessuno Stato può modificare dati che non ha lui stesso rilevato. Va ricordato che le autorità competenti in materia di visti sono le uniche a poter accedere al C-VIS ai fini della registrazione, modifica o cancellazione dei dati.

Art. 21 Cancellazione dei dati

Cpv. 1

Se una persona ottiene la cittadinanza svizzera è d'uopo cancellare i suoi dati sui visti contenuti nel SIMIC e nel C-VIS. Se i dati sono stati registrati da un altro Stato, l'UFM lo informa senza indugio affinché proceda alla cancellazione richiesta. È importante rilevare che una volta cancellati i dati di una persona è indispensabile cancellare anche le connessioni esistenti in virtù dell'articolo 8 paragrafi 3 e 4 del regolamento VIS CE. La cancellazione deve intervenire senza indugio. Per «senza indugio» s'intende entro il lasso di tempo più breve possibile.

Cpv. 2

Per consentire la cancellazione di cui al capoverso 1, le autorità competenti in materia di cittadinanza devono informare la sezione Basi visti dell'UFM di tutte le naturalizzazioni.

Cpv. 3

Come detto, solo gli Stati o le autorità che hanno concesso o rifiutato il visto possono modificare i dati del sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS. In caso di ricorso contro il rifiuto del visto risoltosi a favore del ricorrente, i dati del ricorrente possono essere cancellati unicamente dall'autorità che ha rifiutato il visto (prima istanza). È possibile modificare i dati solo previa decisione definitiva dell'istanza di ricorso.

Art. 22 Qualità dei dati

Questo articolo disciplina la procedura che devono adottare le autorità qualora fosse manifesto che i dati sono inesatti o che sono stati trattati nel SIMIC e nel C-VIS in maniera non conforme al diritto. Tale disciplina risulta in particolare dagli articoli 5 e 25 della legge federale del 19 giugno 1992²² sulla protezione dei dati (LPD). L'UFM adotta le misure necessarie non appena ha preso atto di dati erronei o trattati in maniera non conforme al diritto.

²² RS 235.1



Art. 23 Conservazione dei dati del C-VIS

Cpv. 1

In linea di principio nessun dato estratto dal C-VIS può essere conservato nei nostri fascicoli nazionali. Non è autorizzata nemmeno la conservazione di dati in fascicoli cantonali.

Cpv. 2

Il capoverso 2 dell'articolo 23 prevede una deroga al divieto di conservare i dati del C-VIS nel SIMIC. I dati tratti dal C-VIS possono essere conservati nelle collezioni di dati nazionali solo se necessario in un caso individuale, per quanto ciò sia conforme all'oggetto del C-VIS (cfr. art. 30 del regolamento VIS CE) e alle pertinenti disposizioni legali, segnatamente in materia di protezione dei dati, e per una durata che non superi quella necessaria nel caso in esame. L'articolo 4 capoverso 2 LPD prevede che il trattamento dei dati deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.

In certi casi, nel contesto di una risposta positiva in seguito a una ricerca nel C-VIS, le autorità incaricate dei controlli del settore degli stranieri (Corpo delle guardie di confine e polizie cantonali) utilizzano determinati dati del sistema per redigere i propri rapporti in conformità al diritto. È steso un rapporto per esempio in caso di soggiorno illegale in Svizzera. Ciò concerne anzitutto i dati inerenti all'identità e anche quelli inerenti al visto e al documento di viaggio. Determinati dati sono utilizzati se ciò è necessario in considerazione dello scopo perseguito e conformemente al principio della proporzionalità. I rapporti del Corpo delle guardie di confine e i dati afferenti sono registrati nel sistema d'informazione del Corpo delle guardie di confine (Rumaca) conformemente alle basi legali esistenti, segnatamente all'ordinanza del 4 aprile 2007²³ sul trattamento dei dati personali nell'Amministrazione federale delle dogane (Ordinanza sul trattamento dei dati nell'AFD).

La registrazione dei dati e dei rapporti delle polizie cantonali è retta dalla legislazione cantonale.

Cpv. 3

Secondo questo capoverso le autorità di cui agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza sono tenute a distruggere immediatamente i dati che hanno ottenuto dalla CO fedpol, a meno che siano necessari nel caso specifico conformemente ai fini della decisione VIS, ovvero se il caso è in fase di trattamento (cfr. art. 13 della decisione VIS). I dati sono distrutti non appena cessano di essere utili.

Cpv. 4

L'utilizzo dei dati del C-VIS non conforme ai capoversi 1-3 viene qui definito quale utilizzo fraudolento dei dati ai sensi dell'articolo 120d LStr.

²³ RS 631.061



Art. 24 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

Cpv. 1

In linea di principio, nessun dato trattato nel SIMIC o nel C-VIS può essere comunicato a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale. Per «comunicazione» ai sensi dell'articolo 31 paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS CE s'intende altresì la messa a disposizione di dati in casi individuali.

Cpv. 2

L'UFM può, in un caso individuale, trasmettere le informazioni richieste a Stati terzi o a organizzazioni internazionali. Le condizioni per la comunicazione dei dati del C-VIS sono rette dall'articolo 31 del regolamento VIS CE. Possono essere trasmessi solo determinati dati elencati al capoverso 2 dell'articolo 24 della presente ordinanza.

Le organizzazioni internazionali sono chiaramente definite dal regolamento VIS CE (allegato al regolamento). Trattasi dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e della Croce Rossa.

Per quanto concerne la comunicazione o la messa a disposizione di dati del sotto-sistema EVA del SIMIC rinviando all'articolo 105 LStr che disciplina la comunicazione di dati a Stati terzi e a organizzazioni internazionali.

Sezione 2: Diritti delle persone interessate

Art. 25 Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati

L'articolo 25 riprende il contenuto dell'articolo 6 LSISA e dell'articolo 19 dell'Ordinanza SIMIC, su cui si basano tuttora i diritti delle persone interessate nel settore dei visti, in particolare il diritto d'accesso ai dati, il diritto di essere informati sulla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati.

Cpv. 1

Chiunque si avvalga del proprio diritto d'accesso, di rettifica o di cancellazione di dati del SIMIC o del C-VIS deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta all'UFM.

Cpv. 2

Il capoverso 2 della presente disposizione riprende il principio secondo cui solo le autorità che hanno registrato dei dati nel SIMIC e li hanno trasmessi al C-VIS possono comunicarli nel contesto dell'esercizio del diritto d'accesso.



Cpv. 3

Le domande di diritto d'accesso previste al capoverso 3 sono registrate secondo le disposizioni del regolamento sul trattamento, stabilito dall'UFM in conformità all'articolo 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993²⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

Cpv. 4

Se le autorità svizzere non possono rettificare o cancellare dei dati in quanto registrati da un altro Stato, l'UFM deve contattare tale Stato entro 14 giorni.

Cpv. 5

Le domande vanno trattate senza indugio. L'espressione «senza indugio» indica un lasso di tempo per quanto possibile breve a decorrere dal deposito della domanda. Occorre emanare una decisione motivata unicamente in caso di rifiuto dell'accesso ai dati, della rettifica o della cancellazione degli stessi.

Art. 26 Obbligo d'informare

Cpv. 1

Al rilevamento dei dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto in particolare dell'identità del detentore della collezione, ossia l'UFM, e delle finalità del trattamento dei dati nel sotto-sistema EVA del SIMIC e nel C-VIS. L'interessato deve altresì essere al corrente delle categorie di destinatari dei dati del C-VIS.

Cpv. 2

Il garante del richiedente il visto ha parimenti diritto di essere informato sugli elementi menzionati al capoverso 1 dell'articolo 26.

Art. 27 Responsabilità

Il regolamento VIS CE non prevede il risarcimento danni in caso d'errore incorso nel quadro della gestione del sistema nazionale visti. Il regolamento VIS CE istituisce tuttavia, all'articolo 33, una responsabilità di ciascuno degli Stati nel quadro del funzionamento del C-VIS. Pertanto la Svizzera è responsabile in caso di cattiva gestione del proprio sistema nazionale e delle implicazioni che ciò può avere sul C-VIS. Occorre pertanto prevedere tale responsabilità nella presente ordinanza. Chiunque ha subito danni legati alla gestione del SIMIC ha diritto di reclamare un risarcimento. Tale diritto e la procedura che ne deriva sono retti dalla legge federale del 14 marzo 1958²⁵ su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp). Nel quadro dell'attuazione degli accordi d'associazione a Schengen, la Svizzera ha disciplinato nella

²⁴ RS 235.11

²⁵ RS 170.32



LResp la questione dei danni legati alla gestione del Sistema d'informazione Schengen (SIS). I pertinenti articoli prevedono tra l'altro, a prescindere dalla persona che ha causato il danno, una responsabilità causale della Confederazione con possibilità di rivolgersi al Cantone presso cui è impiegata la persona che ha provocato il danno. Trattandosi anche qui di un sistema d'informazione Schengen, appare logico applicare per analogia anche al C-VIS gli articoli della LResp relativi ai danni derivanti dalla gestione del SIS.

Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 28 Sicurezza dei dati

Il presente articolo corrisponde alla disciplina usuale in materia di sicurezza dei dati applicabile alle banche di dati (cfr. p. es. art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 dell'ordinanza SIMIC)²⁶. Le misure organizzative e tecniche circostanziate sono stabilite nel regolamento sul trattamento.

Art. 29 Statistiche

La presente disposizione consente di garantire che la Svizzera possa trasmettere le statistiche necessarie ai vari organi dell'Unione europea (UE) e adempiere in tal modo i propri obblighi di comunicazione. Determinate associazioni del settore turistico o terzi interessati possono ottenere statistiche relative al numero di persone che hanno ottenuto visti turistici, oppure relative al numero di visti legati all'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera.

Art. 30 Consulenza in materia di protezione dei dati

L'osservanza delle prescrizioni relative alla protezione dei dati è di competenza del consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Egli è incaricato del coordinamento e offre sostegno, perlopiù ai sensi dell'articolo 23 OLPD, ai consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ossia in prima linea dell'UFM e di fedpol. I compiti sono chiaramente definiti e vengono svolti dal consulente per la protezione dei dati degli uffici interessati.

Art. 31 Vigilanza sul trattamento dei dati

Quale autorità suprema di vigilanza, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha il compito di vigilare sul trattamento dei dati personali. Tale mansione incombe anche alle autorità cantonali di protezione dei dati qualora siano competenti in materia.

Le autorità federali e cantonali di protezione dei dati collaborano da vicino con il Garante europeo della protezione dei dati. Ai fini di una collaborazione efficace, l'IFPDT costituisce il punto di contatto nazionale tra le autorità cantonali di protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati.

²⁶ RS 142.513



Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 32 Modifica del diritto anteriore

Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)²⁷

In vista della messa in vigore del regolamento VIS CE occorre modificare l'Ordinanza SIMIC. Essa va completata in funzione dei nuovi dati di cui è richiesta registrazione a partire dall'entrata in funzione del C-VIS in applicazione del regolamento VIS CE. L'allegato 3 della presente ordinanza contiene i campi che d'ora in poi dovranno figurare all'allegato 1 dell'Ordinanza SIMIC quali dati sui visti. Sono parimenti precisati i tipi d'accesso (consultazione o trattamento). Va rilevato che, nella misura in cui ciò sia previsto dal regolamento VIS CE, ogni dato sui visti registrato dalle autorità competenti è trasferito nel C-VIS.

Al momento il SIMIC contiene dati registrati all'attenzione delle autorità svizzere che non saranno trasmessi al C-VIS. Si tratta in particolare dei dati relativi ai visti nazionali (tipo D) per soggiorni superiori a tre mesi in Svizzera. Al C-VIS sono trasmessi solo i dati contemplati dal regolamento VIS CE e concernenti tutti i visti per soggiorni brevi (ossia fino a tre mesi) nello spazio Schengen. I dati da trasmettere sono indicati in maniera esauriente all'allegato 2 della presente ordinanza.

Art. 33 Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 11 capoverso 1 della presente ordinanza, durante un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in funzione del C-VIS la consultazione del C-VIS per controllare il visto o l'identità del detentore del visto alle frontiere esterne Schengen (aeroporti in Svizzera) potrà essere effettuata esclusivamente tramite il numero della vignetta di visto, conformemente all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.

Questo modo di consultare il sistema alle frontiere esterne Schengen mira a semplificare un controllo che, se si dovessero utilizzare sistematicamente le impronte digitali, sarebbe più lungo e complesso.

Art. 34 Entrata in vigore

Il Consiglio federale deciderà a tempo debito la data d'entrata in vigore della presente ordinanza. L'ordinanza dovrebbe entrare in vigore in concomitanza con l'entrata in funzione del C-VIS, prevista attualmente per l'11 ottobre 2011.

²⁷ RS 142.513



Allegato 1

Questo allegato enumera gli accordi d'associazione a Schengen e a Dublino.

Allegato 2

Questo allegato enumera tutti i dati contenuti nel C-VIS. Contiene i diritti d'accesso delle autorità svizzere al C-VIS conformemente agli articoli 109a LStr e 9 della presente ordinanza. Le autorità autorizzate a consultare in rete i dati del C-VIS non sono le stesse che registrano i dati nel SIMIC e li trasmettono al sistema centrale. È opportuno distinguere chiaramente le autorità che registrano e trattano i dati, indicate all'allegato 3, e le autorità autorizzate a consultare i dati del sistema centrale, ossia che possono effettuare una ricerca nel sistema centrale e che, se tale ricerca dà esito, possono leggere taluni o addirittura tutti i dati europei sui visti. Queste autorità figurano all'allegato 2.

Ricordiamo che è impossibile modificare i dati direttamente nel C-VIS. Le modifiche vanno effettuate passando dal SIMIC e dall'applicazione N-VIS ed essere poi notificate al C-VIS (art. 3 dell'ordinanza).

Allegato 3

L'allegato 3 enumera i dati supplementari concernenti i visti che a partire dall'11 ottobre 2011 le autorità dovranno registrare in virtù del regolamento VIS CE. Questi dati vanno aggiunti nell'allegato 1 dell'Ordinanza SIMIC, sotto «Settore degli stranieri» al punto d «Entrata».

L'Ordinanza SIMIC disciplina già tuttora la maggior parte degli accessi ai dati sui visti da registrare. Questi diritti d'accesso restano immutati. Gli accessi ai nuovi dati da registrare sono stati fissati in maniera analoga agli accessi odierni. Va rilevato che le autorità svizzere aventi accesso ai dati sui visti contenuti nel SIMIC sono più numerose delle autorità autorizzate ad accedere al C-VIS. Il Tribunale amministrativo federale, l'Ufficio federale di giustizia nell'ambito dell'assistenza penale internazionale, il Servizio delle attività informative della Confederazione e l'Ufficio centrale di compensazione, per esempio, sono autorizzati a consultare i dati sui visti registrati nel SIMIC ma non hanno accesso al C-VIS. Peraltro il SIMIC è un sistema nazionale e contiene solo i dati sui visti registrati dalla Svizzera, per cui la portata dell'accesso a tale sistema è stabilita in funzione dei compiti che le diverse autorità sono chiamate ad adempiere per legge, considerando il principio della proporzionalità.

Le autorità competenti in materia di visti, ossia le autorità cantonali, l'UFM, il DFAE, le rappresentanze svizzere all'estero e il Corpo guardie di confine, sono abilitate a registrare i dati, ossia a trattarli (accesso di tipo B). Le autorità che in applicazione del regolamento VIS CE registrano nel sotto-sistema EVA del SIMIC i dati relativi ai visti sono parimenti autorizzate a trasferirli al C-VIS, come precisato nella legenda dei diritti d'accesso di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza SIMIC.



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)²⁸: delega di compiti nel quadro del rilascio dei visti

L'articolo 15a OEV è teso a concretizzare l'articolo 98b capoverso 3 LStr. Si tratta di precisare a quali condizioni prestatori di servizi esterni possono effettuare determinati compiti nel quadro del rilascio dei visti. Le condizioni stabilite dal presente articolo si fondano in gran parte sul regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009²⁹, recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. Tale regolamento è stato ulteriormente ripreso nel quadro del codice dei visti CE, in particolare nei suoi articoli 42 e 43³⁰.

In un primo tempo l'articolo era stato integrato nella presente ordinanza e sottoposto a una pertinente indagine conoscitiva. Era auspicabile che l'articolo entrasse in vigore quanto prima, anche se la delega di competenze che contempla, in particolare per quanto concerne il rilevamento dei dati biometrici, è legata all'entrata in funzione del C-VIS, il quale esige un rilevamento biometrico alla presentazione di ogni domanda di visto. Il DFAE auspicava infatti affidare rapidamente determinati compiti a prestatori di servizi esterni conformemente al codice dei visti CE in vigore dal 5 aprile 2010. Pertanto gli articoli 98b LStr e 15a OEV sono entrati in vigore il 1° gennaio 2011. L'articolo 15a OEV è tuttavia commentato a titolo indicativo nel presente rapporto.

Art. 15a OEV

Cpv. 1

Il DFAE e l'UFM devono accertarsi, tramite i loro consulenti alla protezione dei dati, che lo Stato in cui si prevede di incaricare dei prestatori di servizi garantisca un livello adeguato di protezione dei dati. Nei Paesi in cui non è garantito un livello adeguato³¹, il DFAE e l'UFM provvedono a garantire per via contrattuale che le imprese incaricate rispettino il quadro legale svizzero in materia di protezione dei dati (cfr. cpv. 2). Questo iter è conforme all'articolo 43 dell'allegato X del codice dei visti CE.

Cpv. 2

Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi conformemente all'allegato X del codice dei visti CE. Tale contratto prevede in particolare che l'ambasciata è l'unico detentore della collezione. Inoltre, i dati raccolti vanno distrutti entro 30 giorni dall'appuntamento

²⁸ RS 142.204

²⁹ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 1.

³⁰ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag.1.

³¹ Vedasi l'elenco di Stati pubblicato sul sito Internet dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sullo stato della protezione dei dati nel mondo (<http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00827/index.html?lang=it>).



presso l'ambasciata. La trasmissione dei dati deve avvenire in maniera assolutamente sicura. La disattenzione di una clausola di confidenzialità da parte della società può provocare la rescissione immediata del contratto nonché una pena convenzionale (multa). In tal caso, i dati della società devono essere distrutti immediatamente. Grazie a tale strumento convenzionale è garantito che le imprese rispettino il quadro legale svizzero della protezione dei dati.

Cpv. 3

Al DFAE competono diverse verifiche concernenti la qualità del lavoro dei prestatori di servizi esterni. In particolare deve verificare che la convenzione sia attuata correttamente ai sensi dell'articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti CE. Occorre altresì formare il prestatore di servizi esterno affinché disponga delle conoscenze necessarie per fornire ai richiedenti prestazioni appropriate. Infine, i dati devono sempre essere comunicati in modo sicuro ai sensi dell'articolo 44 del codice dei visti CE.

Cpv. 4

In caso di collaborazione tra Stati Schengen e di condivisione del medesimo prestatore di servizi, le mansioni di cui al capoverso 3 sono espletate di concerto.

Cpv. 5

In caso di omissione da parte dei prestatori di servizi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dei richiedenti il visto, la responsabilità ricade sulla Svizzera, a prescindere dalla responsabilità dei prestatori di servizi.

Cpv. 6

Il prestatore di servizi è autorizzato a prelevare, oltre all'emolumento abituale, un importo teso a coprire il lavoro svolto per il conto della rappresentanza. Le spese di servizio devono essere proporzionate alle spese sostenute dal prestatore di servizi per la realizzazione di uno o più compiti previsti all'articolo 98b LStr. Gli importi vanno inoltre precisati nella convenzione tra il prestatore e l'ambasciata.

Cpv. 7

Va parimenti considerata la possibilità di affidare determinati compiti a consoli onorari (art. 42 del codice dei visti CE). In certi casi, alcuni compiti possono essere effettuati da un console onorario alle medesime condizioni di un prestatore esterno. Le altre possibilità di cooperazione previste dal codice dei visti CE vanno parimenti prese in considerazione.